

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO TUTELA DA INQUIDAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO E AMBIENTALE 29 dicembre 2005, n. ALP 10/3215-E/28/203.

D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 e D.P.R. 25 luglio 1991 - Autorizzazione di carattere generale relativa ad impianti per la riparazione e verniciatura di autoveicoli.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 di attuazione delle direttive C.E.E. numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

VISTO l'articolo 18, del D.P.C.M. 21 luglio 1989, che demanda all'Amministrazione regionale l'emana-zione di autorizzazioni di carattere generale, specificando che l'impresa che intende avvalersene, deve presen-tare, al suddetto Ente, apposita comunicazione corredata da tutta la documentazione tecnica prevista dalle me-desime autorizzazioni di carattere generale;

VISTO l'articolo 4, comma 2, del D.P.R. 25 luglio 1991, per il quale sono considerate attività a ridotto in-quinamento atmosferico quelle che utilizzano nel ciclo di produzione materie prime ed ausiliarie che non su-perano le quantità o i requisiti indicati nell'allegato 2 al D.P.R. medesimo;

CONSIDERATO che al punto 2, dell'allegato 2, al succitato D.P.R. 25 luglio 1991, viene indicata, fra le attività a ridotto inquinamento atmosferico, anche quella relativa alla «riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 20 Kg/g»;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 3121 del 9 novembre 2004, con la quale sono stati stabiliti gli indirizzi applicativi per il rilascio di provvedimenti autorizzativi di carattere generale;

VISTO il D.M. 16 gennaio 2004, n. 44 che disciplina i valori limite, i criteri temporali di adeguamento ed i metodi di analisi e di valutazione delle emissioni prodotte dagli impianti che nell'esercizio della propria attività utilizzano composti organici volatili;

OSSERVATO che nel predetto D.M. n. 44/2004 vengono fissate soglie di consumo nonché limiti di emis-sione specifici per le attività individuate nell'allegato II;

VALUTATO che il valore di 0,5 tonnellate/anno, individuato, quale soglia di consumo annuo di solventi per l'attività di finitura autoveicoli, garantisce anche il rispetto del limite di consumo giornaliero di vernice pronta all'uso previsto dal punto 2, dell'allegato 2, al D.P.R. 25 luglio 1991;

CONSIDERATO pertanto che tutte le attività di finitura di autoveicoli il cui consumo annuo di composti organici volatili sia inferiore a 0,5 tonnellate, possono avvalersi di una specifica autorizzazione di carattere generale;

CONSIDERATO che per l'attività in oggetto è possibile stabilire, ai sensi del punto 2 della sopraccitata deliberazioe della Giunta regionale n. 3121/2004, i requisiti tecnico-costruttivi e gestionali minimi degli im-pianti, i limiti alle emissioni e la periodicità dei controlli;

CONSIDERATO altresì che è possibile predisporre appositi questionari tecnici, specifici per l'attività considerata, per mezzo dei quali è possibile dedurre, dall'indicazione della quantità di materie prime ed ausi-liarie utilizzate nel ciclo produttivo, la qualità e la quantità delle emissioni;

CONSIDERATO che le imprese che gestiscono impianti di riparazione e verniciatura autoveicoli, già og-getto di autorizzazione esplicita ai sensi del D.P.R. 203/1988, possono chiedere di convertire tale autorizza-zione in quella di carattere generale;

RITENUTO che le imprese che intendono avvalersi della presente autorizzazione di carattere generale de-vono presentare, all'Amministrazione regionale, apposita comunicazione, redatta secondo il modello di cui all'allegato 1 al presente decreto e che la validità dell'autorizzazione stessa decorre dalla data di ricevimento, da parte della Regione, della predetta comunicazione;

RITENUTO che tale comunicazione debba essere contestualmente inviata al Comune sede dell'impianto, all'azienda per i Servizi sanitari ed al dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. competenti per territorio;

VISTO l'articolo 116 dell'allegato A al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., con il quale si specifica, tra l'altro, che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale attende agli adempimenti regionali, in attuazione della legislazione in materia;

VISTO l'articolo 21, comma 1, lettera e), del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.;

DECRETA

Art. 1

Sono autorizzati, in via generale, gli impianti per la finitura di autoveicoli che rispettano i requisiti tecnici e le prescrizioni di cui all'allegato 2 al presente decreto.

Art. 2

Le imprese, qualora intendono avvalersi della autorizzazione di cui all'articolo 1, per la realizzazione, la modifica o il trasferimento di un impianto avente le caratteristiche di cui all'allegato 2 al presente decreto, ovvero intenda convertire l'autorizzazione esistente, in autorizzazione di carattere generale, devono inviare all'Amministrazione regionale apposita comunicazione, predisposta secondo le specifiche di cui all'allegato 1 al presente decreto. Tale comunicazione deve essere contestualmente inviata al Comune sede dell'impianto, all'Azienda per i Servizi Sanitari ed al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. competenti per territorio.

Art. 3

Le imprese che presentano la comunicazione di cui all'articolo 2, sono autorizzate, in via generale, ai sensi del D.P.R. 203/1988, con effetto dalla data di ricevimento, da parte della Regione, della comunicazione medesima.

Art. 4

Il Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed ambientale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 2, può negare, in caso di difformità dai requisiti tecnico-costruttivi e gestionali in essa prescritti oppure sulla base di motivazioni di carattere igienico-sanitario, la facoltà di avvalersi dell'autorizzazione di carattere generale.

Art. 5

Le imprese che intendono installare, modificare o trasferire impianti per riparazione e verniciatura di autoveicoli con caratteristiche tecnico-costruttive e gestionali diverse da quelle previste nell'allegato 2, devono presentare all'Amministrazione regionale apposita domanda di autorizzazione seguendo le normali procedure previste dal D.P.R. 203/1988.

Art. 6

Gli allegati 1 e 2 al presente decreto, sono da considerarsi parte integrante dello stesso.

La presente autorizzazione vale esclusivamente ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 203/1988.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

Trieste, 29 dicembre 2005

GUBERTINI

ALLEGATO 1

Alla **Regione Autonoma FVG**
 Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici.
 Servizio tutela inquinamento Atmosferico,
 Acustico e Ambientale
 Via Giulia 75/1
 34100 TRIESTE

RACCOMANDATA A.R.

Al **Sindaco del Comune di**

All'**A.R.P.A.**
 Dipartimento di.....
 Via n.

All'**Azienda per i Servizi Sanitari n.**
 Via n.

Oggetto: AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE relativa ad impianti per la
riparazione e verniciatura di autoveicoli ai sensi del D.P.R. n. 203/1988, del D.P.R. 25
 luglio 1991 e del D.M. 16 gennaio 2004, n.44.

Il sottoscritto
 nato a il .../.../...
 residente a in via/corso n. in
 qualità di legale rappresentante dell'impresa
 con sede legale in via/corso n.

comunica di avvalersi

dell'AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE di cui al Decreto n. ALP.10 - 3215 -
 E/28/203 del 29/12/2005 per:

- [1] **installare un nuovo impianto** per la finitura di autoveicoli, nel quale verranno attivate n.
[2] cabine di verniciatura, in Comune di via/corso
 n.
- [1] **modificare un impianto** per la finitura di autoveicoli, nel quale verranno attivate n.[2]
 cabine di verniciatura e/o le fasi di [3], in Comune
 di..... via/corso n.
- [1] **trasferire un impianto** per la finitura di autoveicoli, nel quale verranno attivate n.[2]
 cabine di verniciatura,
 dal Comune di via/corso n. al
 Comune di via/corso n.

[1] **convertire l'autorizzazione** esistente di un impianto per la finitura di autoveicoli nella autorizzazione in via generale. Richiedo a tal fine che l'autorizzazione relativa alla/alle cabina/e di verniciatura individuata/e con rif. nella delibera/decreto n..... di data (classifica/INAT/.....) venga sospesa.

e si impegna

a rispettare i requisiti tecnico costruttivi e gestionali nonché le prescrizioni di cui all'allegato 2 del decreto n. ALP.10 - 3215 - E/28/203 del 29/12/2005

Allegati

- Scheda informativa generale dello stabilimento in cui sarà attivato l'impianto.
- Planimetria con indicazione dei punti di emissione
- Estratto di mappa catastale
- Schede tecniche degli impianti (**allegato 2-A**)
- Calcolo del consumo annuo di solventi (**allegato 2-C**)

Data/..../....

il Legale Rappresentante
(timbro e firma)

.....

NOTE per la compilazione della domanda

- [1] indicare con una X la motivazione della richiesta di autorizzazione.
- [2] indicare il numero di cabine di verniciatura che si intendono installare.
- [3] specificare se saldatura, taglio a caldo o carteggiatura

SCHEDA INFORMATIVA GENERALE

1. UNITA' LOCALE OPERATIVA:

(coincide con il luogo in cui materialmente si trova l'impianto)

1.1. RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO

COMUNE PROVINCIA

C.A.P. TELEFONO

1.2. EVENTUALE ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA DI APPARTENENZA:

.....

1.3. LEGALE RAPPRESENTANTE.

COGNOME E NOME

NATO A IL

RESIDENTE A PROVINCIA

VIA N°

2. SEDE LEGALE

IMPRESA [] ENTE []

2.1. PARTITA IVA **CODICE FISCALE**

2.2. ISCRIZIONE CAMERA DI COMMERCIO N°

2.3. RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO

COMUNE PROVINCIA

C.A.P. TELEFONO FAX

Dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196, (**Codice in materia di protezione dei dati personali**), i dati personali contenuti nella presente richiesta potranno essere trattati, da parte della P.A. procedente, solamente ai fini dell'istruttoria per la quale sono stati richiesti, con i limiti stabiliti dal predetto Codice, dalla legge, dai regolamenti e della normativa comunitaria, fermo restando i diritti previsti dall'art. 7 del Codice medesimo.

Data:/...../.....

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(timbro e firma)

ALLEGATO 2**IMPIANTI PER L'ATTIVITA' DI RIPARAZIONE E VERNICIATURA DI CARROZZERIE DI AUTOVEICOLI.****A) PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INSTALLAZIONE E ALL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO.**

1. L'impianto per l'attività di finitura di autoveicoli è autorizzato a svolgere le fasi di:
 - smontaggio autoveicoli o parte di essi;
 - riparazione (battilastra);
 - sostituzione delle parti di carrozzeria danneggiate, anche mediante taglio a freddo o a caldo e saldatura;
 - seppiatura e pulizia della lamiera;
 - applicazione stucchi a spatola ed a spruzzo;
 - carteggiatura;
 - applicazione sigillanti;
 - applicazione, appassimento ed essiccazione di prodotti vernicianti;
 - applicazione di cere protettive per scatolati;
 - applicazione di prodotti plastici e antirombo;
 - finitura e lucidatura;
 - tintometro;
 - lavaggio attrezzi e recupero solventi;
2. Le fasi di applicazione, appassimento ed essiccazione dei prodotti vernicianti compresi i fondi e gli stucchi a spruzzo, anche se riferite a ritocchi, devono essere svolte in cabine dotate di idonei impianti per la captazione degli effluenti.
3. E' consentito un consumo di composti organici volatili non superiore a 0,5 tonn/anno. Il consumo di composti organici volatili è certificato annualmente dal legale rappresentante dell'attività mediante la compilazione dell'allegato 2-C.
4. I prodotti vernicianti possono contenere solventi organici con l'esclusione dei solventi organici clorurati e delle sostanze di cui alla tabella A1 e alla tabella D, classe 1 dell'Allegato 1 del D.M. 12 Luglio 1990.
5. Gli effluenti derivanti dalle fasi di applicazione, appassimento ed essiccazione devono essere avviati ad un sistema di abbattimento costituito da uno stadio di prefiltraggio a secco, per il trattamento del particolato, seguito da uno stadio di adsorbimento per il trattamento dei solventi, con filtro a carboni attivi, correttamente dimensionato in termini di spessore e velocità di attraversamento. L'installazione dello stadio di adsorbimento a carboni attivi può essere omesso nel caso in cui la ditta utilizzi vernici all'acqua o vernici ad alto residuo solido oppure dimostri di rispettare il valore limite fissato mediante analisi. Ogni carica di carbone attivo deve essere sostituita con idonea frequenza in funzione del tipo di carbone e del tipo di solventi presenti nei prodotti vernicianti utilizzati
6. Gli effluenti derivanti dalle fasi di carteggiatura a macchina, di saldatura e di taglio a caldo devono essere trattati in un filtro a secco per l'abbattimento del particolato.
7. Le caratteristiche tecniche dei filtri installati devono essere riportate nell'allegato 2-A.

8. L'esercizio e la manutenzione dell'impianto devono comunque garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione di seguito fissati:

PARAMETRO	LIMITE
Sostanze D.M. 12/07/1990, Allegato 1, Tabella D, Classe I	5 mg/Nmc
Sostanze D.M. 12/07/1990, Allegato 1, Tabella D, Classe II	20 mg/Nmc
Sostanze D.M. 12/07/1990, Allegato 1, Tabella D, Classe III	150 mg/Nmc
Sostanze D.M. 12/07/1990, Allegato 1, Tabella D, Classe IV	300 mg/Nmc
Sostanze D.M. 12/07/1990, Allegato 1, Tabella D, Classe V	600 mg/Nmc
Polveri di vernice	3 mg/Nmc
Polveri di carteggiatura e taglio	10 mg/Nmc

9. Al fine di verificare il rispetto di tale limite la ditta dovrà effettuare, entro un mese dall'attivazione dell'impianto, un campionamento delle emissioni. Tale documentazione sostituisce le verifiche di cui all'articolo 8 del DPR 203/88.

10. I generatori di calore a servizio della cabina di verniciatura possono funzionare esclusivamente a metano, GPL o gasolio e le conseguenti emissioni sono considerate poco significative ai sensi del D.P.R. 25 luglio 1991, in quanto le potenzialità sono contenute entro quelle previste al punto 21 del D.P.R. medesimo.

11. Durante le fasi di lavaggio con solventi organici, le emissioni dovranno essere convogliate ad un impianto di aspirazione. Dovranno inoltre essere adottate le migliori tecnologie per il contenimento dell'utilizzo di solventi.

12. Sono considerate trascurabili le emissioni derivanti dalle fasi di: smontaggio autoveicoli o parte di essi, riparazione (battilastra), sostituzione delle parti di carrozzeria danneggiate anche mediante taglio a freddo, seppiatra e pulizia lamiera, applicazione stucchi a spatola, carteggiatura manuale, applicazione sigillanti, applicazione cere protettive per scatolati, applicazione prodotti plastici e antirombo, finitura e lucidatura, tintometro.

13. Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio dei sistemi di abbattimento, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dei sistemi stessi.

14. Non sono richiesti autocontrolli periodici delle emissioni ma la ditta dovrà provvedere alla pulizia ed alla manutenzione dei filtri in conformità con le indicazioni del manuale di istruzione e manutenzione dell'impianto e dovrà annotare sistematicamente i risultati degli interventi di ispezione, controllo e manutenzione dei dispositivi di trattamento delle emissioni secondo lo schema di cui all'allegato 2-B.

15. Negli impianti nuovi i condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti, devono essere provvisti di idonee prese (realizzate conformemente a quanto previsto dalle norme UNI 10169, punto 7) per la misura ed il campionamento degli effluenti e dovranno fornire, per quanto attiene all'accessibilità alle misurazioni, tutti i requisiti di sicurezza stabiliti dalle norme UNI 10169, punto 6, qualunque dotazione fissa o mobile venga utilizzata, rimanendo escluse le scale a pioli. Per quanto possibile la ditta deve ridurre il numero di punti di emissione, convogliando i flussi aspirati.

16. Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri.

17. La ditta deve conservare in stabilimento, a disposizione degli organismi preposti al controllo, copia della documentazione trasmessa alla Regione, le schede di cui agli allegati 2-B e 2-C e le analisi relative alla messa a regime dell'impianto.

ALLEGATO 2-A**SCHEDE TECNICHE DEGLI IMPIANTI**

Compilare lo schema sottoriportato indicando le caratteristiche dei punti di emissione, attribuendo ai medesimi un numero progressivo che tenga conto degli eventuali punti di emissione già esistenti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

IMPIANTO:				
Punto emissione n.	Provenienza	Portata m ³ /h	Altezza [m]	Diametro o lati [m],[mXm]

Allegare la planimetria generale dell'impianto in scala adeguata con la collocazione dell'impianto e dei relativi punti di emissione.

IMPIANTI DI ABBATTIMENTO**FILTRO PER IL PARTICOLATO SOLIDO**

IMPIANTO :	
PUNTO DI EMISSIONE n:	
PARAMETRI	DATI PREVISTI DI PROGETTO
Velocità di filtrazione in m/s	
Tipo di tessuto	
Metodo di pulizia	
Perdita di carico	
Efficienza filtri	
Superficie filtrante totale in m ²	
Periodicità sostituzione prefiltri	
Periodicità sostituzione filtri	

FILTRO A CARBONE ATTIVO

IMPIANTO :	
PUNTO DI EMISSIONE n:	
PARAMETRI	DATI PREVISTI DI PROGETTO
Portata effluente in m ³ /h in fase di applicazione	
Portata effluente in m ³ /h in fase di essiccazione	
Peso in kg	
Superficie totale in m ²	
Velocità di attraversamento in m/s	
Tempo di contatto in s	
Densità carbone in kg/m ³	
Volume carbone attivo in m ³	
Altezza camino da piano terra in m	
Efficienza	

